



Sentenza. n. 26/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **36864** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a Bari il XXX (c.f. XXX), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alvio Perosa e Gennaro Paldera presso il cui studio di entrambi è elettivamente domiciliata in Bari, alla Via S. Crisanzio, n. 17

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 novembre 2024, l'avv. Paldera per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 9 novembre 2021, ritualmente notificato all'INPS, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la sig.ra XXX, *ut supra* rappresentata e difesa, nella qualità di ex dipendente della Regione Puglia, titolare del relativo trattamento di quiescenza a decorrere dal 4 giugno 2016, ha contestato la *"...richiesta di ripetizione di somme (con trattenute mensili di € 248,95) operata dall'INPS sul trattamento pensionistico cat. VOCPDEL iscrizione n° 70227619 da giugno 2020 al*

maggio 2021 per complessivi € 2.987,35... ”.

A fondamento del gravame, la ricorrente evidenzia: (i) che l'INPS non ha mai contestato tale indebito, né ha mai comunicato l'adozione di un “...*presunto provvedimento amministrativo...* ” ; (ii) l'applicazione, al caso di specie, della “...*tutela dell'affidamento del percettore in buona fede del trattamento pensionistico...* ”; (iii) l'assenza di dolo nella condotta tenuta, avendo fatto affidamento sulla correttezza del calcolo operato dall'INPS, trattandosi di differenza in più (circa 76,59 euro mensile) esigua e non facilmente percepibile; (iv) la tardività della contestazione mossagli, stante il superamento del limite di tre anni entro cui dovrebbe essere emesso il provvedimento di pensione definitiva.

Al riguardo la ricorrente ha, anche, richiamato la giurisprudenza contabile, soffermandosi, in particolare, sulle pronunce delle Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM, oltreché sulla giurisprudenza delle Sezioni territoriali di questa Corte e della Suprema Corte di cassazione.

Con memoria depositata il 23 agosto 2022, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso eccependone l'infondatezza con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si riterrà necessario ai fini del decidere.

Venuto il giudizio in discussione, all'udienza del 19 settembre 2023 (dopo che, alla prima udienza del 13 settembre 2022, era stato disposto un rinvio affinché fosse versato in atti il provvedimento con il quale era stato definito il giudizio dinanzi al giudice civile incardinato dalla ricorrente), entrambe le parti hanno insistito per le rispettive posizioni difensive.

Con ordinanza n. 59/2023, pronunciata fuori udienza (OFU) e depositata il 9 ottobre 2023, questo giudice ha chiesto all'INPS di depositare la prova della notifica dell'atto con cui è stata esercitata l'azione di rivalsa nei confronti della Regione Puglia, a cui si era fatto cenno nella memoria di costituzione, nonché, di fornire alcuni approfondimenti, tra cui quelli relativi ai “...*miglioramenti contrattuali...*” applicati al trattamento pensionistico della ricorrente, i quali, tuttavia, avrebbero determinato un trattamento peggiorativo e il conseguente indebito.

Alla successiva udienza del 16 aprile 2024, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Istituto

previdenziale in esecuzione della suindicata OFU, il difensore della ricorrente ha chiesto un rinvio ad altra udienza (come da verbale), che è stata fissata contestualmente in data odierna.

L'avv. Paldera per la sig.ra XXX e l'avv. De Leonardis per l'INPS hanno concluso confermando quanto dedotto negli atti scritti.

Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il giudicante che dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, risulta che:

- l'INPS, con provvedimento n. BA1032016000413 del 16 maggio 2016, ha conferito alla ricorrente, XXX la pensione anticipata (ex anzianità) liquidata con il sistema misto 2012 a decorrere dal 4 giugno 2016;
- che la Regione Puglia (amministrazione datoriale della ricorrente), in data 13 marzo 2019 *"...certificava i dati del nuovo ultimo miglio alla data di cessazione..."*, e anche *"...i dati relativi ai miglioramenti contrattuali, inserendo i nuovi importi..."* (cfr. all. 5 e 6 della nota INPS depositata il 29 novembre 2023);
- che il successivo 25 marzo 2019, la Regione Puglia comunicava all'INPS di aver provveduto a certificare *"...per i dipendenti, cessati nel periodo di vigenza contrattuale 2016/2018, tra i quali l'odierna ricorrente, i nuovi dati del c.d. ultimo miglio relativo ai miglioramenti contrattuali ai fini dell'aggiornamento di pensione..."* (cfr. all. 4 della nota INPS depositata il 29 novembre 2023);
- che l'INPS, con successivo provvedimento n. BA1032020000978 del 9 aprile 2020, ha riliquidato il trattamento pensionistico della ricorrente accertando un debito di € 2.987,35 (allegato alla memoria di costituzione dell'INPS), con contestuale previsione di recupero di tale debito - quale conguaglio tra la pensione definitiva e quella provvisoria pagata sino al 31 maggio 2020 - in 12 ritenute mensili di € 248,95 a partire dalla rata di giugno 2020 fino a quella di maggio 2021;
- che è intercorsa, nel mese di luglio 2020, un'interlocuzione tra la XXX e l'INPS dalla quale

emerge che la pensionata non aveva avuto notizia alcuna dell'indebito (e conseguentemente dei motivi dell'operata ritenuta) e ne chiedeva lumi all'Istituto previdenziale (cfr. allegato 6 al ricorso introduttivo);

- che la sig.ra XXX, a seguito della ritenuta effettuata a decorrere dal mese di giugno 2020 (cfr. cedolino del mese di giugno 2020, allegato al ricorso), ha presentato, in data 28 settembre 2020, ricorso amministrativo contestando la trattenuta mensile chiedendo, contestualmente, di sospendere e annullare il suindicato recupero.

Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Sul punto specifico, come correttamente dedotto dalla ricorrente, le Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 2 del 2 luglio 2012 hanno affermato che *"...lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziari..."*.

"...Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo...".

Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi per ritenere che la ricorrente abbia percepito in buona fede gli emolumenti pensionistici erogati a titolo di pensione provvisoria, facendo affidamento sulla loro corretta quantificazione.

Emerge, infatti, che la ricorrente, sin dalla data del congedo (avvenuta nel giugno 2016) ha percepito la sola pensione ordinaria provvisoria, onde non può ritenersi che l'interessata, usando l'ordinaria diligenza, potesse accorgersi degli errori di calcolo del complessivo trattamento pensionistico provvisorio percepito, tanto più che, come poi accertato in sede

istruttoria, le differenze sono scaturite da un adeguamento contrattuale di cui l'Istituto previdenziale era già a conoscenza da più di un anno (marzo 2019), senza che si fosse premurato di procedere tempestivamente al suo recepimento (con effetto immediato sulle rate ancora da erogare), e al recupero di quanto sino a quel momento indebitamente erogato (vale a dire dal giugno 2016 al marzo 2019).

Ciò che, invero, ha determinato un'ulteriore liquidazione maggiorata - e indebita - per più di un anno dei ratei di pensione liquidati alla ricorrente (da aprile/maggio 2019 a giugno 2020) con incremento complessivo dell'indebito, oltre che l'ampliarsi della tempistica del recupero, rispetto alla liquidazione del trattamento provvisorio, che è pertanto avvenuto dopo 4 anni dal pensionamento.

Né risulta alcuna interlocuzione intervenuta, *medio tempore*, con la ricorrente la quale, a quanto emerge dalla lettura degli atti, non ha mai ricevuto (neanche dopo l'avvenuta trattenuta dal giugno 2020) il provvedimento di riliquidazione (comunque tardivo), incartato al fascicolo processuale soltanto all'esito dell'istruttoria.

Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di comportamenti colposi imputabili alla sig.ra XXX in relazione all'erronea liquidazione della pensione provvisoria, in quanto nell'intervallo di tempo intercorso per la comunicazione del trattamento pensionistico definitivo (come detto 4 anni dalla liquidazione della pensione ordinaria provvisoria) non è intervenuto alcun atto idoneo a ingenerare dubbi sulla correttezza della liquidazione della pensione provvisoria, ingenerando il convincimento che il trattamento di quiescenza di cui godeva rivestisse, effettivamente, carattere di definitività. In relazione a quanto suesposto, considerato che non risultano, come detto, comportamenti colposi imputabili alla ricorrente, che *medio tempore* non è intervenuto alcun provvedimento che potesse aver palesato l'errore nella liquidazione della pensione provvisoria, che l'amministrazione era in possesso di tutti gli elementi necessari per addivenire ad una corretta liquidazione della pensione, sin dal marzo 2019 e che, infine, dal trattamento provvisorio non poteva certamente ravvisarsi alcun errore/anomalia riconoscibili dalla pensionata stessa, né costei ha mai posto in essere condotte idonee a far ritenere che gli stessi fossero a lei noti o, quantomeno, conoscibili, non può che concludersi, nel caso di specie, che sia insorto in capo alla ricorrente il legittimo affidamento

sulla stabilità della pensione percepita fino all'avvenuto accertamento dell'indebito.

Quanto alla domanda di rivalsa spiegata in subordine dall'INPS nei confronti della Regione Puglia, ritiene il giudicante che non vi sia luogo a provvedere alla richiesta autorizzazione di integrazione del contraddittorio nei confronti di quell'Ente, stante la palese infondatezza della pretesa, tenuto conto di quanto su osservato circa la tardività con cui l'Istituto previdenziale ha recepito l'adeguamento contrattuale "certificato" dall'Ente datoriale.

Alla luce delle suindicate considerazioni l'indebito di € 2.987,35 è da ritenersi irripetibile e conseguentemente deve essere disposta la restituzione delle ritenute mensili operate dall'INPS ai fini della sua rifusione coattiva.

In applicazione del principio di diritto statuito dalle Sezioni Riunite (cfr. SSRR sent. n. 33/2017/MD), su tali somme devono essere riconosciuti i soli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (9 novembre 2021) e sino al soddisfo.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'indebito di € 2.987,35 scaturito a seguito della liquidazione del trattamento definitivo di quiescenza in favore della sig.ra XXX in confronto al trattamento provvisorio, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione delle ritenute *medio tempore* effettuate ai fini del suo recupero coattivo in via amministrativa, oltre interessi, a decorrere dal 9 novembre 2021, data di presentazione della domanda giudiziale, e sino al soddisfo.

- Condanna l'INPS alle spese di lite, oltre oneri e accessori di legge, che si liquidano equitativamente in € 300,00 da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 12 novembre 2024.

Il Giudice
F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 06.02.2025
Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)